

COMUNE DI OSASIO

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n..... del

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- **Art. 1:** Oggetto
- **Art. 2 :** Competenze
- **Art. 3 :** Responsabilità – orari- disciplina dell'ingresso
- **Art. 4 :** Servizi gratuiti e a pagamento
- **Art. 5 :** Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- **Art. 6 :** Denuncia e cause della morte
- **Art. 7 :** Autopsie
- **Art. 8 :** Sospetto di morte dovuta a reato
- **Art. 9 :** Medico necroscopo
- **Art. 10 :** Rinvenimento parti di cadavere
- **Art. 11 :** Autorizzazione alla sepoltura
- **Art. 12 :** Nati morti, feti e prodotti abortivi

CAPO III – PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLE SALME

- **Art. 13 :** Periodo di osservazione della salma
- **Art. 14 :** Periodo di osservazione della salma nei casi di morte improvvisa
- **Art. 15 :** Riduzione del periodo di osservazione
- **Art. 16 :** Condizioni in cui dev'essere posta la salma
- **Art. 17 :** Trasporto della salma in obitorio

CAPO IV – DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NELLA CASSA, TRASPORTO

- **Art. 18 :** Chiusura della cassa funebre
- **Art. 19 :** Trasporto del defunto durante il periodo di osservazione
- **Art. 20 :** Morte per malattie infettive. Prescrizioni
- **Art. 21 :** Carri funebri. Caratteristiche
- **Art. 22 :** Trasporto e itinerario dei convogli funebri
- **Art. 23 :** Autorizzazione al trasporto
- **Art. 24 :** Trasporto fuori dal territorio comunale
- **Art. 25 :** Autorizzazione al trasporto per i morti di malattie infettive
- **Art. 26 :** Trasporto da Comune a Comune
- **Art. 27 :** Casse funebri per l'inumazione
- **Art. 28 :** Trasporto all'estero
- **Art. 29 :** Trasporto nei mesi di Aprile- Settembre
- **Art. 30 :** Trasporto dei cadaveri fuori dal Comune
- **Art. 31 :** Trasporto di ossa umane o resti mortali

CAPO V – RISCONTRO DIAGNOSTICO – ASSEGNAZIONE DI SALME ALLE SALE ANATOMICHE UNIVERSITARIE

- **Art. 32 :** Riscontri diagnostici
- **Art. 33 :** Sale anatomiche universitarie
- **Art. 34 :** Registro delle sale anatomiche universitarie

CAPO VI – AUTOPSIE E TRATTAMENTO PER LA CONSERVAZIONE

- **Art. 35** : Autopsie disposte dell’Autorità Giudiziaria
- **Art. 36** : Impresamazione

CAPO VII – DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

- **Art. 37** : Reparto a sistema inumazione
- **Art. 38** : Persone autorizzate a essere sepolte nel cimitero comunale
- **Art. 39** : Manutenzione ordine e vigilanza del cimitero
- **Art. 40** : Personale del cimitero
- **Art. 41** : Registro inumazione e tumulazione

CAPO VIII – COSTRUZIONE DEI CIMITERI – PIANI CIMITERIALI E DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

- **Art. 42** : Planimetria del cimitero
- **Art. 43** : Ampliamento del cimitero
- **Art. 44** : Monumenti, lapidi e croci. Autorizzazioni
- **Art. 45** : Doveri dei concessionari

CAPO IX – CAMERA MORTUARIA – SALE PER AUTOPSIE – OSSARIO COMUNE

- **Art. 46** : Camera mortuaria
- **Art. 47** : Ossario

CAPO X – INUMAZIONI

- **Art. 48** : Campi per inumazioni
- **Art. 49** : Divisione in riquadri
- **Art. 50** : Distinzione fosse
- **Art. 51** : Profondità fosse
- **Art. 52** : Caratteristiche delle fosse
- **Art. 53** : Fosse per fanciulli
- **Art. 54** : Fosse separate
- **Art. 55** : Caratteristiche delle casse per inumazione

CAPO XI – TUMULAZIONI

- **Art. 56** : Prescrizioni
- **Art. 57** : Caratteristiche delle casse funebri per tumulazione
- **Art. 58** : Tumulazione provvisoria

CAPO XII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- **Art. 59** : Prescrizioni
- **Art. 60** : Esumazione preventiva
- **Art. 61** : Esumazioni straordinarie vietate
- **Art. 62** : Estumulazioni ordinarie
- **Art. 63** : Autorizzazione per estumulazione

CAPO XIII – CREMAZIONE, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

- **Art. 64** : Disciplina della cremazione
- **Art. 65** : Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- **Art. 66** : Identità delle ceneri
- **Art. 67** : Feretri per la cremazione
- **Art. 68** : Cremazione per insufficienza di sepolture
- **Art. 69** : Crematori
- **Art. 70** : Caratteristiche dell'urna cineraria
- **Art. 71** : Destinazione delle ceneri
- **Art. 72** : Affidamento e dispersione delle ceneri
- **Art. 73** : Iscrizione ad associazione
- **Art. 74** : Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato alla dispersione
- **Art. 75** : Targa con generalità dei defunti cremati
- **Art. 76** : Dispersione delle ceneri
- **Art. 77** : Luogo di dispersione delle ceneri
- **Art. 78** : Consegna ed affidamento delle ceneri
- **Art. 79** : Conservazione dell'urna
- **Art. 80** : Recesso dell'affidamento – rinvenimento di urne

CAPO XIV – CONCESSIONI CIMITERIALI

- **Art. 81** : Aree a disposizione dei privati
- **Art. 82** : Tasse di concessione
- **Art. 83** : Spese di manutenzione
- **Art. 84** : Tombe di famiglia
- **Art. 85** : Tumulazione in sepolture private
- **Art. 86** : Concessione tumulazione provvisoria
- **Art. 87** : Diritto di concessione
- **Art. 88** : Autorizzazioni per decorazioni sulle lapidi
- **Art. 89** : Diritto di sepoltura nelle aree concesse
- **Art. 90** : Sepoltura privata abbandonata
- **Art. 91** : Opere vietate
- **Art. 92** : Concessioni delle tombe di famiglia
- **Art. 93** : Revoca delle concessioni
- **Art. 94** : Obbligo di contratto

CAPO XV – DISPOSIZIONI FINALI

- **Art. 95**
- **Art. 96**
- **Art. 97**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265, al D.P.R. 10/9/1990, n. 285, al D. Lgs 18.08.2000, n.267, al D.G.R. 05.08.2002, n.115-6947, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 Competenze

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Sindaco, quale Ufficiale di Governo.

Articolo 3 Responsabilità - Orari- Disciplina dell'ingresso

Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV salvo che l'illecito non rilevi penalmente. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente la destinazione del luogo, ed è altresì vietato accedere con qualsiasi mezzo motorizzato non previamente autorizzato

Articolo 4 Servizi gratuiti ed a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili espressamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- c) il feretro per le salme o le ceneri di persone i cui familiari risultino indigenti, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

Per quanto concerne i servizi non gratuiti, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale con atto proprio della Giunta Comunale stabilirne le tariffe e la relativa gradualità di applicazione.

La Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2. comma, lettera g) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali e' in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Articolo 6

Denuncia e causa della morte

Tutti gli esercenti la professione di medico chirurgo sono tenuti a denunciare al Sindaco la morte di persone da essi assistite, indicando la malattia che ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di decesso senza precedente assistenza medica, la denuncia deve essere fatta dal medico di Medicina Generale, nella veste di medico necroscopo comunale.

Quando come causa di morte risulti una malattia infettiva-diffusa, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza, ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27.7.1934 n. 1265.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964 n. 185.

All'obbligo della denuncia sono tenuti anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. La denuncia della causa di morte deve essere fatta entro 24 ore dal decesso, con l'apposita scheda stabilita dall'Istituto Centrale di Statistica e distribuita dall'Ufficio di Stato Civile.

A cura del Comune presso l'Ufficio di Igiene dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

Articolo 7

Autopsie

Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dall'art. 1 del presente regolamento, si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 38 e 44 del D.P.R. 21.10.1975 n. 803.

Articolo 8

Sospetto di morte dovuta a reato

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne

immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Articolo 9 **Medico necroscopo**

Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. 9.7.1939 n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Regionale competente.

Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dalla Medicina Legale. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'afferente al competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendone il certificato previsto dal citato articolo 141.

La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli successivi 8 - 9 e 10 del presente regolamento.

Articolo 10 **Rinvenimento di parti di cadavere**

Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Il Sindaco incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti all'Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

Articolo 11 **Autorizzazione alla sepoltura**

L'autorizzazione per la sepoltura nel Cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. 9.7.1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale di Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane di cui al primo comma del precedente art. 5.

Articolo 12 **Nati morti, feti e prodotti abortivi**

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9.7.1939 n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni degli articoli precedenti. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal servizio competente dell'Azienda Sanitaria Locale. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti nei due commi precedenti, i parenti o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro ventiquattro ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento al Direttore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presumibile età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLE SALME

Articolo 13 Periodo di osservazione della salma

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere INUMATO, TUMULATO, CREMATO, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Articolo 14 Periodo di osservazione della salma nei casi di morte improvvisa

Nei casi di morte improvvisa e quando si abbiano dubbi di morte apparente, il periodo di osservazione deve essere di 48 ore, salvo che il medico necroscopo non riveli prima segni di iniziale decomposizione del cadavere o non accerti la morte mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti di cui all'articolo precedente.

Articolo 15 Riduzione del periodo di osservazione

Il Sindaco su proposta del Direttore dell'Azienda Sanitaria locale competente può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore, quando la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusa, o il cadavere presenti segni precoci di decomposizione o quando altre ragioni speciali lo richiedano.

Articolo 16 Condizioni in cui dev'essere posta la salma

Durante il periodo di osservazione il cadavere dovrà essere posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva, devono essere adottate speciali misure cautelative, prescritte dal ad evitare ogni contatto diretto o indiretto.

Articolo 17 Trasporto della salma in obitorio

Le salme di persone morte in abitazioni nelle quali ragioni igieniche consigliano di non compiersi il periodo di osservazione, oppure morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico, oppure quando siano ignote e debba farsene esposizione per il riconoscimento, devono essere trasportate all'obitorio comunale e ivi tenute in osservazione per il periodo prescritto.

Il trasporto all'obitorio dovrà essere fatto con ogni cautela, per non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Il deposito di osservazione e gli obitori, possono essere istituiti dal Comune anche presso ospedali o altri istituti sanitari, ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria

Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13.2.1964 n. 185.

I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

CAPO IV DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NELLA CASSA, TRASPORTO

Articolo 18 Chiusura della cassa funebre

Trascorso il periodo di osservazione, ogni cadavere, prima della rimozione deve essere deposto nella cassa le cui caratteristiche dovranno corrispondere alle disposizioni riportate nei successivi articoli a seconda della destinazione della salma.

Non può essere effettuata la chiusura della cassa funebre, se prima non sia constatato dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, il compimento del prescritto periodo di osservazione e le caratteristiche della cassa di cui al comma precedente.

Di tale constatazione dovrà essere redatto apposito verbale. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte.

Per il periodo dal 15 Aprile al 15 Ottobre per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno, passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare del Ministero della sanità n.24 del 24.06.1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art.3.2 della predetta Circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura.

Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale competente, che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

Articolo 19 Trasporto del defunto durante il periodo di osservazione

Il trasporto del defunto durante il periodo di osservazione (cd. "a cassa aperta") è normato a livello nazionale dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/90 recante il Regolamento di polizia mortuaria, il quale stabilisce che "il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita."

A norma della L.R. 15/2011, integrante la normativa nazionale, articolo 3, il trasferimento della salma durante il periodo di osservazione, con le modalità stabilite dalla normativa nazionale, può avvenire:

- dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, situata anche in un altro comune della Regione;
- dal luogo del decesso ad un deposito di osservazione, sito anche in altro comune della Regione;
- dal luogo del decesso ad una struttura per il commiato, sita anche in altro comune della Regione;
- se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso.

La salma, durante il trasporto, va riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e che non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Su richiesta dei familiari e con onere a loro carico, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso anche alla struttura del commiato o all'abitazione del defunto o dei familiari. Ciò deve avvenire secondo le previsioni del DPR 285/1990 e solo a condizione che il trasporto della salma venga effettuato in maniera tale da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e da non arrecare danno alla salute pubblica nonché previa apposita autorizzazione del servizio sanitario o dell' autorità giudiziaria competenti.

In ogni caso, l'esercente l'attività funebre che esegue il trasferimento deve comunicare tempestivamente all'ufficiale di stato civile la nuova sede ove la salma verrà trasferita per l'osservazione. Analoga comunicazione deve essere effettuata all'ASL della sede di ricevimento della medesima salma.

La comunicazione di trasporto da parte dell'impresa che effettua il trasferimento deve essere fatta in modulo conforme a quello di cui , all'Allegato I,del Regolamento Regionale

Articolo 20

Morte per malattie infettive. Prescrizioni

Quando la morte è stata determinata da una delle malattie infettive-diffuse indicate nell'elenco ufficiale ministeriale, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito, e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, salvo che il Sindaco, sentito il parere dell'Azienda Sanitaria Locale competente, non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Articolo 21

Carri funebri. Caratteristiche

I carri destinati al trasporto di cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Detti carri verranno posti in servizio in assenza di dichiarazione di idoneità da parte delle unità sanitarie locali competenti e dei previsti controlli annuali.

I locali adibiti a rimessa di carri funebri verranno individuati in località idonee con provvedimento del Comune nel rispetto dei regolamenti locali.

Articolo 22

Trasporto e itinerario dei convogli funebri

L'ora del trasporto, l'itinerario, l'ordine del convoglio funebri sono determinati dall'Autorità Comunale, d'accordo, possibilmente, con l'Autorità Ecclesiastica e con la famiglia del defunti.

Articolo 23

Autorizzazione al trasporto

L'incaricato del trasporto di un cadavere, deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco.

Articolo 24

Trasporto fuori dal territorio comunale

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, o fuori del Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Articolo 25

Autorizzazione al trasporto per i morti di malattie infettive

Per i morti di malattie infettive-diffuse di cui all'apposito elenco ministeriale, l'autorizzazione al trasporto prevista dal presente articolo può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambi ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del D.P.R.N.285/1990.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando la morte sia dovuta a una delle malattie infettive-diffusive, indicate nell'elenco di cui al comma precedente.

Articolo 26

Trasporto da Comune a Comune

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzate con un unico Decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

Per i trasporti di salme da o per l'estero, si dovranno osservare le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Articolo 27

Casse funebri per l'inumazione

Le salme destinate all'inumazione devono essere chiuse in cassa di legno e sepolte in fosse separate l'una dall'altra. Nella stessa cassa possono essere chiusi insieme e sepolti nella stessa fossa, soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

E' vietata l'inumazione di salma con l'uso di cassa metallica o di altro materiale non facilmente decomponibile.

Articolo 28

Trasporto all'estero

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti da convenzioni internazionali, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa l'una di legno, l'altra di metallo.

La cassa metallica o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata, o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm. 0,660 se è di

zinco, a mm. 1,5 se è di piombo.

Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore della tavola della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo.

Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm.; il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.. Il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm. saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Per il trasporto che disti non più di 25 Km. salvo il caso previsto dall'articolo 20 del presente regolamento e sempre che il trasporto stesso dal luogo del deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Articolo 29

Trasporto nei mesi di Aprile-Settembre

Per il trasporto, nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U..

Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Articolo 30

Trasporto di cadavere fuori dal Comune

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune, deve essere munito del Decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Articolo 31

Trasporto di ossa umane o resti mortali

Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, e successive modificazioni, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme degli articoli 18,20 e 25 dello stesso Decreto.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm., chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

CAPO V
RISCONTRO DIAGNOSTICO - ASSEGNAZIONE DI SALME ALLE SALE
ANATOMICHE UNIVERSITARIE

Articolo 32
Riscontri diagnostici

Fatti salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della Legge 13.2.1961 n. 83 i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione, o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, in cliniche universitarie o in istituti di cura privati, a richiesta dei rispettivi direttori, primari o medici curanti.

La Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale può disporre il riscontro diagnostico anche nei cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulla causa di morte. Per le altre norme sul riscontro diagnostico si rimanda alla Legge 15.2.1961 n. 83.

Articolo 33
Sale anatomiche universitarie

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati ai sensi dell'articolo 32 del T.U. sulla istruzione superiore 31.8.1933 n. 1592 all'insegnamento e alla ricerca scientifica non può essere fatta prima che sia trascorso il periodo di osservazione.

Articolo 34
Registro delle sale anatomiche universitarie

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono trascrivere in apposito registro le generalità dei cadaveri ad essi consegnati ed osservare le altre prescrizioni di cui all' art. 41, comma 1, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

CAPO VI
AUTOPSIE E TRATTAMENTO PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Articolo 35
Autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria

Le autopsie anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria a norma dell'articolo 15 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, pubblicate con R.D. 28.5.1931 n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

Articolo 36
Imbalsamazione

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo dell'Azienda Sanitaria Locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 24 del presente regolamento, è eseguito dal Direttore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale o da altro personale tecnico da lui delegato,

dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

CAPO VII DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO

Articolo 37 Reparto a sistema di inumazione

A norma dell'articolo 49 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 ogni Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

Articolo 38 Persone autorizzate a essere sepolte nel cimitero comunale

Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune, morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso; d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 12 del presente regolamento;
- e) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune, morte fuori di esso, ma aventi un ascendente o un discendente in linea retta o collaterale di 1° grado sepolto nello stesso cimitero,
- f) i resti mortali e le ceneri delle persone di cui alle precedenti lettere;
- g) i resti mortali di persone inumate e/o tumulate fuori del Comune, ma aventi residenti in esso, al momento dell'esumazione e/o estumulazione delle salme, il coniuge superstite od il convivente more uxorio, ovvero ascendenti e/o discendenti di primo grado

Articolo 39 Manutenzione, ordine e vigilanza del cimitero

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, il quale si avvale del competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale.

L'Azienda Sanitaria Locale attraverso il competente Servizio vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 40 Personale del cimitero

Il Personale comunale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso nei confronti del pubblico.
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte.

- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Articolo 41

Registro inumazione e tumulazione

Il personale addetto al Cimitero per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di sé le autorizzazioni di cui agli articoli 6 e 18 del presente regolamento.

Egli iscrive giornalmente su apposito registro in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita del defunto, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità come sopra, delle persone i cadaveri e le ceneri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito a esumazioni, estumulazioni, trasporto di cadaveri, etc.

Un esemplare dei registri di cui al secondo comma del presente articolo, deve essere consegnato ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il Cimitero.

CAPO VIII

COSTRUZIONE DEI CIMITERI - PIANI CIMITERIALI E DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Articolo 42

Planimetria del cimitero

Il competente servizio comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune. Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni e quando ai cimiteri esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Articolo 43

Ampliamento del cimitero

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti o di costruzione dei nuovi cimiteri, devono essere preceduti da uno studio tecnico della località e deve essere osservato quanto prescritto nel Capo X del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Articolo 44

Monumenti, lapidi e croci. Autorizzazioni

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti, applicate lapidi, croci, simboli, ecc., autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 45

Doveri dei concessionari

Spetta ai concessionari mantenere a loro spese per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti. Si intende per “decoroso stato” il manufatto, i monumenti ed i relativi ornamenti che non presentano situazioni di pericolo rilevabile quali crepe, fessure, gradini rotti, (oppure con fiori o erba non curata) a tal punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione, previo diffida ai componenti della famiglia del concessionario.

CAPO IX

CAMERA MORTUARIA - SALA PER AUTOPSIE - OSSARIO COMUNE

Articolo 46

Camera mortuaria

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. Nei casi in cui il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria che deve avere i requisiti previsti dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Articolo 47

Ossario

Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in una cripta sotterranea destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari, per altre destinazioni nel cimitero.

CAPO X

INUMAZIONI

Articolo 48

Campi per inumazioni

I campi comuni destinati alle sepolture per inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda freatica.

Articolo 49

Divisione in riquadri

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Articolo 50

Distinzione fosse

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta a cura del comune da un cippo e portare il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Sul cippo

verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 51 **Profondità fosse**

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Articolo 52 **Caratteristiche delle fosse**

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni, debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

Le fosse per i cadaveri di fanciulli sotto i 10 anni di età debbono avere nella parte più profonda (a m.2) una lunghezza media di m.1,50, una larghezza di m.0,50 e debbono distare almeno m.0,50 da ogni lato.

Articolo 53 **Fosse per fanciulli**

Le fosse per inumazione di cadavere di fanciulli di età sotto i dieci anni, debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50 una larghezza di m. 0,50 e debbono distare di almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

Articolo 54 **Fosse separate**

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 55 **Caratteristiche delle casse per inumazione**

Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o altro materiale non biodegradabile. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza fra loro congiunte con collante di sicura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurati con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.. Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo saldate con buon mastice. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della cassa.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO XI TUMULAZIONI

Articolo 56 Prescrizioni

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo separato e costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con il cemento. I loculi possono essere a più vani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno per il diretto accesso al feretro. Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere almeno di 40 cm. tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento, oppure costruzioni in cemento armato. In questi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi ed a gas.

E' permesso la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 5. Il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi e ai gas. L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da un armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm. 5.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ed evitare l'eventuale uscita di liquidi. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15 sempre intonacati nella parte esterna.

E' permessa anche la chiusura con elementi di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3 sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

Articolo 57 Caratteristiche delle casse funebri per tumulazione

Le salme destinate alle tumulazioni devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambi ai requisiti di cui agli artt.30 e 31 del D.P.R.N.285/1990.

Articolo 58 Tumulazione provvisoria

Le disposizioni degli articoli 51 e 52 del presente regolamento si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

CAPO XII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 59 Prescrizioni

Le esumazioni ordinarie vengono eseguite non prima di dieci anni della inumazione della salma, e vengono regolate dal custode. Le ossa vengono recuperate e trasferite all'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse, non facciano domanda di raccoglierle per depositarle in cellette o colombari avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere

raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 31 del presente regolamento.

Articolo 60

Esumazione preventiva

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria. Prima dei predetti termini, il Sindaco può consentire le esumazioni e le estumulazioni per il trasporto dei feretri, ma non la loro apertura.

Articolo 61

Esumazioni straordinarie vietate

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre;
- b) quando trattasi di persona morta di malattia infettiva e contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Coordinatore Sanitario dichiarerà che essa può essere eseguita senza pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 62

Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni ordinarie sono eseguite allo scadere della concessione. Il feretro estumulato dovrà essere inumato, dopo che sia stato provveduto praticare numerose aperture nella cassa metallica. La durata della inumazioni dovrà essere non inferiore a dieci anni.

L'inumazione verrà eseguita nell'area comune se l'interessato non concessionario di apposita area cimiteriale.

Articolo 63

Autorizzazione per estumulazione

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, a condizione che aperta la sepoltura, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarerà che il trasferimento in altra sede, può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora il Sindaco rilevi la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

CAPO XIII

CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 64

Disciplina della cremazione.

1. La materia è disciplinata:

- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: “*Provvedimenti urgenti per la finanza locale*”;
- dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: “*Disposizioni urgenti in materia di enti locali*”;
- dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “*Disposizioni in materia di cremazione*”

e dispersione delle ceneri”;

– dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: “*Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa*”;

– dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: “*Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa*”;

– dalla legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: “*Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri*”. e s.m.i.

2. Le relative tariffe sono determinate dalla giunta comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

Articolo 65

Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.

2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali.

3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo o similare, contenente tutti i dati richiesti.

4. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

5. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

Articolo 66

Identità delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 3)

Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Articolo 67

Feretri per la cremazione.

In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Articolo 68

Cremazione per insufficienza di sepolture.

1. Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.

2. Per la cremazione di cui al primo comma è necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni o delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

Articolo 69 **Crematori.**

Il comune non dispone di crematorio e si avvale di impianti messi a disposizione da altri Enti.

Articolo 70 **Caratteristiche dell'urna cineraria.**

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione o tumulazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente la capienza massima di 5 litri, in materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e il luogo e la data di morte del defunto.

Articolo 71 **Destinazione delle ceneri.**

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate o in loculo comune con preesistente feretro, e comunque un numero di urne non superiore a 1 per loculo.
- b) interrate all'interno del cimitero in un'area a ciò destinata in via esclusiva;
- c) disperse;
- d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

3 Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.

4 Le ceneri dei cittadini non residenti possono avere quale destinazione il cimitero ed il territorio comunale,

Articolo 72

Affidamento e dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10)

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 12.

2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Articolo 73

Iscrizione ad associazione. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 6)

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute

che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Articolo 74

Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione. (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 7 e 8)

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale di ditta esterna incaricata allo scopo dal comune.

2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Articolo 75

Targa con generalità dei defunti cremati. (L.R. n. 20/2007, art. 7)

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte saranno posizionate, in idoneo ed unico sito del cimitero (parete muraria o infisso), apposite targhe individuali, con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse. Tali targhe dovranno essere in ottone e delle dimensioni di cm. 10 x 5.

2. L'onere per la fornitura e posa della targa è carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

Articolo 76

Dispersione delle ceneri. (L.R. n. 20/2007, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9)

1. In presenza di volontà espressa dal defunto, le ceneri possono essere disperse:

- a) in area delimitata all'interno del cimitero, munita di apposita indicazione, che, se previsto dalle normative comunali, può assumere la funzione di cinerario comune, ai sensi dell'art. 80, comma 6, del DPR 285 del 1990;
- b) in aree naturali di proprietà comunale (da individuarsi da parte dell'Amministrazione), ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- c) in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed in edifici o

altri luoghi chiusi.

3. Al di fuori del cimitero, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.

4. E' vietata la dispersione in aria (al vento).

5. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

6. L'incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.

7. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

8. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

9. La dispersione in apposita area cimiteriale avviene con oneri a carico dei familiari del defunto, conformemente alle tariffe fissate dalla Giunta Comunale.

10. Nei luoghi di dispersione delle ceneri, non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.

11. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, durante il periodo di concessione o al termine di tale periodo.

Articolo 77

Luogo di dispersione delle ceneri.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nell'apposita area cimiteriale.

Articolo 78

Consegna ed affidamento delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 8.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e quanto disposto dall'art. 2, comma 11, della L.R. n. 20 del 31.10.2007.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire, nel rispetto totale della volontà del defunto, a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi

conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata. 8. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R.445/2000, deve indicare per iscritto:

- a) i dati anagrafici e la residenza;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri, e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale precedente;
- c) il luogo di conservazione;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso in cui non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione del luogo di conservazione;
- h) la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.

Articolo 79

Conservazione dell'urna. (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

Articolo 80

Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne. (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 5 e 6)

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale per la dispersione nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al cimitero comunale il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Il comune procede alla dispersione nell'apposita area cimiteriale trascorsi 60 giorni dal rinvenimento, tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all'affidamento delle ceneri.

CAPO XIV CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 81

Aree a disposizione dei privati

Il Comune può porre a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali
- b) loculi individuali
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali
- d) nicchie per la raccolta delle ceneri da cremazioni.

Articolo 82

Tasse di concessione

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente, sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 83

Spese di manutenzione

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, sono in solido, a carico dei privati concessionari, mentre le opere di manutenzione dei loculi e delle nicchie sono a carico del Comune.

Articolo 84

Tombe di famiglia

Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere

il possesso della tomba ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado
- i fratelli e le sorelle consanguinee
- il coniuge.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Articolo 85

Tumulazione in sepolture private

La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2° comma dell'art.39 del D.P.R. n.285/1990, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

Articolo 86

Concessione tumulazione provvisoria

E' consentita la tumulazione provvisoria di salma unicamente in loculi destinati a tale scopo dalla Giunta Comunale, e nei seguenti casi:

- a) in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia;
- b) in attesa che il Comune predisponga nuovi loculi;
- c) quando, in attesa della disponibilità dell'area, è stata presentata ed acclarata al protocollo del Comune domanda di acquisto di area cimiteriale;

La durata della tumulazione provvisoria è fissata in anni due, rinnovabili per un egual periodo. Il canone di utilizzo è fissato dalla Giunta Comunale.

Articolo 87

Diritto di concessione

Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 35 (trentacinque) dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dalla data della tumulazione della salma se precedente alla sottoscrizione del contratto.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale forno, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservando però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

I loculi, così come le tombe di famiglia e monumentali di cui al precedente art.68, potranno essere concessi:

-a persone residenti nel Comune di Osasio e ai loro coniugi;

-le persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
-a persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
-i nati in Osasio anche se non residenti ovvero persone che in vita abbiano avuto la residenza nel passato in Osasio (in questi casi la tariffa vigente per la concessione viene aumentata del 50%);
-a persone che abbiano un ascendente o un discendente in linea retta o collaterale di I° grado sepolto in Osasio;
-a persone che in vita abbiano avuto la residenza in Osasio per un periodo di almeno 10 anni (in questi casi la tariffa vigente per la concessione viene aumentata del 50%);
Richieste di concessione mancanti dei predetti requisiti potranno essere accolte, in via del tutto eccezionale, dietro motivata istanza ovvero per particolari meriti, previa deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 88 **Autorizzazioni per decorazioni sulle lapidi**

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi, non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i dieci centimetri.

Il loculo ceduto dal Comune comprende portafiori, portalampe e cornice portafotografia.

Articolo 89 **Diritto di sepoltura nelle aree concesse**

Potrà essere dato in concessione del terreno (aree) per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali o per la sepoltura in terra (inumazione).

Hanno diritto di sepoltura nelle aree concesse:

- il concessionario o i concessionari
- il coniuge
- i fratelli e le sorelle consanguinee
- gli ascendenti del concessionario in linea retta e di qualunque grado
- i discendenti del concessionario (i) maschi e femmine in linea retta e qualunque grado nonché gli eventuali coniugi degli stessi.

Può essere altresì consentita esclusivamente nelle aree e tombe di famiglia, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Il frontale della tomba di famiglia deve essere intestato al concessionario o concessionari e, nel caso di concessionaria, si può anche intestare la tomba col cognome dell'eventuale marito; è possibile concedere le aree alle famiglie, nel senso predetto, di eventuali persone minorenni, qualora siano espressamente richiamate nell'atto di concessione.

Le tombe di famiglia dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio, sentita la Commissione edilizia comunale. Dette sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato.

Articolo 90 **Sepoltura privata abbandonata**

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il

Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni. Solo in caso di espressa rinuncia di aree non ancora edificate o di loculi individuali da parte del (dei) concessionario (i), il Comune ha il diritto di riconcederli ad altri richiedenti.

Articolo 91 **Opere vietate**

Nessuna opera, anche di qualunque minima entità (manutenzione ordinaria o straordinaria), può essere intrapresa nel cimitero, ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco. Ai trasgressori saranno inflitte le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Articolo 92 **Concessioni delle tombe di famiglia**

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 (novantanove) salvo rinnovo.

Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma: e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o della cappella.

La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune.

All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Articolo 93 **Revoca delle concessioni**

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dal citato D.P.R. n.285/1990.

Articolo 94 **Obbligo di contratto**

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali, deve risultare da regolare atto scritto, il quale costituisce il mezzo di prova del diritto di sepolcro, steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

I loculi, nicchie e cellette ossario, qualora non utilizzati entro 10 anni dal decesso dell'intestatario o dal trasferimento della salma ad altra sistemazione, diverranno di libera disponibilità del Comune, senza ulteriori formalità e senza obbligo di rimborso alcuno al

concessionario o suoi eredi.

CAPO XV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 95

Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento, salvo che non costituiscano reati previsti dal Codice penale ovvero da leggi speciali, sono punite con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro, ai sensi dell'art. 17 della L. 24.11.1981, n. 689.

Articolo 96

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Articolo 97

Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione per dieci giorni all'Albo Pretorio del Comune.